

# COMUNE DI DOBBIACO (BZ)

## IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI INVITA IL COMUNE DI DOBBIACO A REVOCARE BEN DUE ORDINANZE CHE LIMITANO LA CIRCOLAZIONE DELLE AUTOCARAVAN

Con ordinanze n. 38 del 20 ottobre 2001 e n. 32 del 26 luglio 2005, il Comune di Dobbiaco vietava la sosta alle autocaravan su tutto il territorio comunale e istituiva un parcheggio nel quale la sosta delle autocaravan era vietata solo dalle ore 20,00 alle ore 08,00.

In risposta alle istanze presentate dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per il tramite dell'Avv. Assunta Brunetti e dell'Avv. Marcello Viganò, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con note prot. n. 0002234/2012 e prot. n. 2276/2012, invitava il Comune di Dobbiaco a revocare le due ordinanze e per l'effetto a rimuovere la segnaletica illegittima.

## IL FATTO

*Narra il camperista: 7 agosto 2011, ore 17,30 arrivo a Dobbiaco, partendo da Milano. Mi fermo nel solito parcheggio dietro la latteria. Sono almeno otto anni che faccio visita a Dobbiaco, un gran bel paese. Solito giro per negozi e gelato in piazza, verso le 20.00 mi ritiro e al risveglio: l'amara sorpresa. Io e altri camperisti siamo stati multati alle ore 7,30 per violazione di un divieto di sosta che – come presto scoprirò – scadeva alle ore 08,00. Il 22 agosto 2011 scrivo all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperista e racconto la vicenda. Sono piuttosto amareggiato e non di certo per l'ammontare della sanzione, quanto per il sopruso che ritengo di aver subito. Il 2 novembre 2011, la Polizia municipale di Dobbiaco notifica il verbale: un verdetto di colpevolezza che non merito.*

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si attiva tempestivamente per acquisire i provvedimenti istitutivi della segnaletica stradale che vietava la sosta alle autocaravan nel parcheggio in via Di Mezzo, il luogo del misfatto. Non solo, presunta l'illegittimità del segnale che discriminava incomprensibilmente le autocaravan si chiedeva alla Polizia municipale di Dobbiaco di annullare il verbale nella visione di autotutela d'ufficio. Nessuna risposta!

Nel frattempo, il Comune di Dobbiaco trasmette le ordinanze n. 38/2001 e n. 32/2005.

Con sorpresa si scopre che l'ente proprietario della strada ha vietato la sosta alle autocaravan su tutto il territorio comunale (ordinanza n. 38/2001) e al contempo l'ha consentita nel parcheggio in via Di

Mezzo eccetto che dalle ore 20,00 alle ore 08,00 (ordinanza n. 32/2005). In particolare, con ordinanza n. 38/2001 il Comune di Dobbiaco ha riesumato il *leit motiv* della tutela dell'igiene e della salute pubblica. Il Comune vieta la sosta e il 'parcheggio prolungato' (termine non compreso nel Codice della Strada) alle autocaravan e alle caravan su tutto il territorio comunale.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di vagliare l'ordinanza n. 38/2001 di cui si evidenziano molteplici vizi di illegittimità.

Il Ministero, con nota prot. n. 0002234 del 26 aprile 2012 ritiene che: *"Il richiamo all'esigenza di tutela dell'igiene pubblica, la genericità delle espressioni usate, e l'assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, non giustificano la limitazione della circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti. D'altronde le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica. Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa l'abbandono di rifiuti domestici e lo scarico di residui organici e non, non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l'eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all'art. 15, comma 1, lett f), f-bis) e g) del codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3, 3-bis e 4. Anche il comma 6 dell'articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: 'è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari'. Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell'igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan".*

Il Ministero ribadisce altresì la differenza tra sosta e campeggio, precisando che la sosta non costituisce campeggio ai sensi dell'art. 185 del codice della strada nel caso in cui avvenga senza occupare lo spazio esterno al veicolo.

In conclusione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'esercizio dei poteri di direttiva e interpretazione delle norme in materia di circolazione conferiti dall'articolo 5 del codice della strada, invita il Comune